



# Full optional

## Full optional

Contratto di assicurazione RCA

Natanti

Ramo 50

Ed. Gennaio 2020

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

**Il presente Set informativo - contenente il DIP, il DIP Aggiuntivo, le Condizioni di assicurazione e il Glossario - deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set informativo.**

[www.nobis.it](http://www.nobis.it)

### Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale - Via Lanzo 29 10071 Borgaro Torinese (TO)

Direzione Generale - Viale Colleoni 21 20864 Agrate Brianza (MB)

Capitale sociale € 37.890.907,00 i.v.

Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (G.U. 03/11/1993 n. 258) - N° Registro Imprese di TO e Codice Fiscale 01757980923- Partita IVA IT 02230970960 - Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese al n. 1.00115 Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

### Che tipo di assicurazione è?

E' un contratto di assicurazione multirischio per Natanti



#### Che cosa è assicurato?

La copertura assicurativa prevista dal contratto riguarda:

- ✓ I rischi di **Responsabilità Civile**, per i quali è obbligatoria l'assicurazione
- ✓ I rischi non comprensivi di quelli obbligatori, regolati dalle **Condizioni aggiuntive**, valide solo se espressamente richiamate in polizza
- ✓ I rischi **Furto, Rapina e Incendio**

E' data facoltà al cliente di personalizzare le suddette garanzie in fase di assunzione del contratto



#### Che cosa non è assicurato?

Esclusioni principali relative alle garanzie, se non diversamente stabilito:

- ✗ Danni causati dal conducente, se questi non è abilitato alla navigazione e/o il veicolo non è idoneo alla circolazione a norma delle disposizioni in vigore
- ✗ Danni avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive
- ✗ Danni subiti dal Conducente nel caso in cui questi sia responsabile del sinistro nonché i danni alle cose subiti dai soggetti di cui all'Art. 129 del Codice delle Assicurazioni

L'elenco completo delle esclusioni è riportato nei documenti precontrattuali e contrattuali

E' data facoltà al cliente di personalizzare le suddette esclusioni in fase di assunzione del contratto



#### Ci sono limiti di copertura?

Limiti di indennizzo e franchigie principali relativi alle garanzie:

- ! Limitazione della rivalsa nel caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
- ! L'elenco completo delle limitazioni, franchigie, scoperti e massimali è riportato nei documenti precontrattuali e contrattuali

E' data facoltà al cliente di personalizzare le suddette esclusioni, limitazioni e rivalse in fase di assunzione del contratto



## Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi Europei



## Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e il dovere di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni false o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione



## Quando e come devo pagare?

Il premio può essere corrisposto solo in rate annuali. Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi per il pagamento del premio:

- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nel precedente punto 1;
- denaro contante, con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto di assicurazione è stipulato senza tacito rinnovo, quindi cessa alla data indicata in polizza. Il contratto pertanto cessa di avere effetto dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura



## Come posso disdire la polizza?

Atteso che il contratto non è soggetto a tacito rinnovo, le parti non sono obbligate a formalizzare disdetta

# Assicurazione Multirischio natanti

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**

**“Multirischio natanti”**

Edizione 01/2019

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto.**

**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**, iscritta alla Sezione 1 dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00115  
Via Lanzo 29, 10071, Borgaro Torinese (TO); tel. 039. 9890707; www.nobis.it; e-mail: info@nobis.it, PEC: nobisassicurazioni@pec.it.

Per informazioni patrimoniali sulla società consulta la relazione sulla solvibilità disponibile sul sito: <https://www.nobis.it/>

Al contratto si applica la legge italiana



## Che cosa è assicurato?

<p><b>Responsabilità Civile Natanti</b></p>	<p>L’assicurazione comprende le coperture per i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione.</p> <p>Qualora espressamente richiamate in Polizza, sono operanti le seguenti Condizioni aggiuntive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Natanti adibiti a scuola guida – è coperta la responsabilità dell’istruttore</li> <li>✓ Danni a cose od animali di terzi – è assicurata la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose od animali di terzi</li> <li>✓ Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone</li> <li>✓ Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ responsabilità per i danni cagionati involontariamente dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose od animali di terzi</li> <li>○ responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetto di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai trasportati</li> </ul> </li> <li>✓ Attività idrosportiva - traino di paracadute ascensionale o di deltaplano</li> <li>✓ Esclusione del tacito rinnovo</li> <li>✓ Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza</li> </ul>
<p><b>Furto e Rapina</b></p>	<p>L’Impresa si obbliga a risarcire la perdita o i danni subiti dal natante descritto in polizza, compresi gli accessori e i pezzi di ricambio di normale dotazione forniti dalla casa costruttrice, in conseguenza di furto o rapina consumati o tentati</p>

<b>Incendio</b>	L'Impresa si obbliga a risarcire i danni diretti e materiali subiti dal natante descritto in polizza, compresi gli accessori ed i pezzi di ricambio di normale dotazione forniti dalla casa costruttrice, in conseguenza di incendio, azione del fulmine, esplosione dell'impianto e/o del carburante destinati all'alimentazione del motore
-----------------	--

<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>	
<b>Estensione dei limiti di navigazione</b>	Aggiungendo sovrappremio pari al 10%, è possibile estendere i limiti di navigazione al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le Isole Canarie
<b>Attività idrosciatoria</b>	Aggiungendo un sovrappremio in forma fissa, è possibile estendere i limiti di navigazione per lo svolgimento di attività idrosciatoria
<b>Traino paracadute ascensionale o deltaplano</b>	Aggiungendo un sovrappremio in forma fissa, è possibile estendere i limiti per attività di traino paracadute ascensionale o deltaplano



### Che cosa non è assicurato?

<b>Responsabilità Civile Natanti</b>	<p>L'assicurazione non è operante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✘ Se il conducente non è abilitato alla guida e/o il veicolo non è idoneo alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore</li> <li>✘ Nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente</li> <li>✘ Nel caso di natanti con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.1992 n. 566)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione</li> <li>✘ nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal Proprietario o da suo dipendente</li> <li>✘ Per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione</li> <li>✘ Nel caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti</li> <li>✘ Per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive ed alle relative prove</li> <li>✘ Relativamente ai danni a cose od animali, sono esclusi i danni alle cose od animali che si trovino a bordo del natante od alle cose portate con sé dalle persone trasportate, salvo quanto indicato per i natanti adibiti al trasporto pubblico di persone</li> <li>✘ Nel caso di danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone, sono esclusi dalla copertura i danni: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ a denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto</li> <li>○ derivanti da incendio, furto o smarrimento</li> </ul> </li> <li>✘ Nel caso di danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone, sono esclusi dalla copertura: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante</li> <li>○ denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto</li> <li>○ i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento</li> </ul> </li> </ul>
<b>Furto e Rapina</b>	Sono esclusi dalla copertura:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✘ I danni a radio, mangianastri, giradischi ed altre analoghe apparecchiature fonoaudiovisive</li> <li>✘ I sinistri verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, manifestazioni di piazza</li> <li>✘ I sinistri verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi</li> <li>✘ I sinistri determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, o da lui incaricate della sorveglianza del natante, o con lui conviventi o dei suoi dipendenti</li> </ul>
<b>Incendio</b>	Valgono le medesime esclusioni indicate nella sezione relativa ai Settori Furto e Rapina



### Ci sono limitazioni alla copertura?

<b>Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Responsabilità Civile Natanti</b>	<p>Per le garanzie non riportate nel presente elenco, la copertura si intende operante senza limitazione alcuna, per la somma prevista sul Frontespizio di Polizza.</p> <p>Di seguito sono riportate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per sinistro per le garanzie prestate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>! Danni a cose od animali di terzi – la garanzia è prestata con un massimale del 10% della somma assicurata. Inoltre per: <ul style="list-style-type: none"> <li>o natanti ad uso privato od adibiti alla navigazione da diporto – franchigia pari a 77,47€ (natanti fino a 20 CV), 154,94€ (oltre i 20 CV)</li> <li>o natanti adibiti al servizio pubblico di trasporto di persone – franchigia pari a 77,47€</li> </ul> </li> <li>! Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone – massimale pari al 5% del valore assicurato (fino a 103,29€ per persona danneggiata)</li> <li>! Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone – la garanzia è prestata con un massimale del 10% della somma assicurata (fino a 103,29€ per persona danneggiata). Inoltre per: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Danni a cose ed animali di terzi – franchigia pari a 77,47€</li> </ul> </li> </ul>
<b>Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse dei Settori Furto e Rapina</b>	<p>Per le garanzie relative ai Settori Furto e Rapina, in caso di sinistro, l'Impresa indennizzerà un massimale pari all'80% della somma assicurata in termini di Polizza, prevedendo uno scoperto del 20% a carico del Contraente</p>
<b>Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Incendio</b>	<p>Ove non diversamente specificato in Polizza, la garanzia si intende operante senza franchigie o scoperti, sul totale della somma assicurata.</p>



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP</p>
---	---



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
<b>Rimborso</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
<b>Sospensione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Full Optional – RCA è rivolto a persone fisiche (di età superiore ai 18 anni) e persone giuridiche, con esigenze di protezione del patrimonio



### Quali costi devo sostenere?

- **Costi di intermediazione:** : l'Intermediario percepisce una commissione media pari all'8% calcolata sul premio annuo di polizza comprensivo di imposte e Servizio Sanitario Nazionale



<b>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?</b>	
<b>Denuncia di sinistro per il Settore Responsabilità Civile Natanti</b>	La denuncia del sinistro deve contenere il numero di polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e gli eventuali testimoni. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato
<b>Denuncia di sinistro per i Settori Furto, Rapina e Incendio</b>	L'Assicurato o il Contraente in caso di sinistro deve presentare denuncia all'Impresa entro tre giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, astenendosi dal provvedere ad eventuali riparazioni prima che i danni siano stati rilevati dall'Impresa, fatta eccezione per quelle di prima necessità. L'Assicurato deve inoltre presentare denuncia all'Autorità competente, trasmettendone copia all'Impresa
<b>Prescrizione</b>	Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno, dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche

<b>COME PRESENTARE RECLAMI?</b>	
<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 - Agrate Brianza - MB - fax 039/6890.432 - reclami@nobis.it. Risposta entro 45 giorni.
<b>All'IVASS</b>	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, indirizzo PEC ivass@pec.ivass.it, utilizzando il modello predisposto da IVASS, disponibile sul sito dell'IVASS ( <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> - sezione "Guida ai reclami"), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia
	<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98). Tale procedura è facoltativa per le controversie in materia di contratto di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Tale procedura è obbligatoria per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Arbitrato e Perizia Contrattuale:</b> se espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.</li> <li>▪ <b>Conciliazione Paritetica:</b> prevista nell'accordo sottoscritto da Ania e alcune Associazioni di Consumatori per sinistri RCAuto con richiesta di risarcimento non superiore a 15.000 Euro. L'attivazione della procedura è possibile facendone richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti o inviando la richiesta di conciliazione on line tramite il sito <a href="http://www.conciliazioneaniaconsumatori.it">www.conciliazioneaniaconsumatori.it</a> a una delle associazioni dei consumatori aderenti. La procedura di conciliazione si può svolgere anche online ed ha una durata massima di 30 giorni: in caso di esito positivo, le parti (conciliatore della compagnia e conciliatore dell'Associazione dei consumatori</li> </ul>









	<p>prescelta) sottoscrivono un verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo transattivo; in caso di esito negativo, viene redatto, invece, un verbale di mancato accordo. La procedura è totalmente gratuita per il consumatore, salvo l'eventuale costo di iscrizione all'associazione dei consumatori prescelta. Per maggiori informazioni e indicazioni sulle modalità di attivazione è consultabile il sito <a href="http://www.ania.it">www.ania.it</a> alla sezione servizi - procedura di conciliazione per le controversie R.C.Auto, oppure il sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> nella sezione per il consumatore/conciliazione paritetica</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET</li></ul>
--	--

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

# Indice

## Condizioni di assicurazione

<b>OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE</b>	<b>1</b>
 <b>Che cosa è assicurato?</b>	<b>1</b>
<b>GARANZIE BASE</b>	<b>1</b>
<b>Settore Responsabilità Civile Natanti</b>	<b>1</b>
Art. 1 – Cosa comprende l'Assicurazione per il Settore Responsabilità Civile Natanti	1
<b>Settore Furto e Rapina</b>	<b>1</b>
Art. 2 – Cosa comprende l'Assicurazione per il Settore Furto e Rapina	1
<b>Settore Incendio</b>	<b>1</b>
Art. 3 – Cosa comprende l'Assicurazione per il Settore Incendio	1
<b>GARANZIE OPZIONALI</b>	<b>1</b>
<b>Settore Responsabilità Civile Natanti</b>	<b>1</b>
Art. 4 – Garanzie aggiuntive per il Settore Responsabilità Civile Natanti	1
 <b>Che cosa non è assicurato?</b>	<b>2</b>
<b>Settore Responsabilità Civile Natanti</b>	<b>2</b>
Art. 5 – Cosa non comprende l'Assicurazione per il Settore Responsabilità Civile Natanti	2
Art. 6 – Cosa non comprendono le Garanzie Aggiuntive per il Settore Responsabilità Civile Natanti	3
<b>Settore Furto e Rapina</b>	<b>3</b>
Art. 7 – Cosa non comprende l'Assicurazione per il Settore Furto e Rapina	3
<b>Settore Incendio</b>	<b>3</b>
Art. 8 – Cosa non comprende l'Assicurazione per il Settore Incendio	3
 <b>Dove vale la copertura?</b>	<b>3</b>
Art. 9 – Estensione territoriale per il Settore Responsabilità Civile Natanti	3
Art. 10 – Estensione territoriale per i Settore Furto, Rapina e Incendio	3
 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	<b>3</b>
Art. 11 – Rinnovo del contratto	3
<b>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO</b>	<b>3</b>
<b>Norme applicate in caso di sinistro</b>	<b>3</b>
Art. 12 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio - Aggravamento del rischio per il Settore Responsabilità Civile Natanti	3
Art. 13 – Modalità per la denuncia dei sinistri per il Settore Responsabilità Civile Natanti	3
Art. 14 – Obblighi in caso di sinistro per i Settori Furto, Rapina e Incendio	4
Art. 15 – Valutazione dei danni e modalità relative per i Settori Furto, Rapina e Incendio	4
Art. 16 – Gestione delle vertenze per il Settore Responsabilità Civile Natanti	4
<b>COSA FARE PER ATTIVARE LA COPERTURA</b>	<b>4</b>
 <b>Quando e come devo pagare?</b>	<b>4</b>
Art. 17 – Pagamento del premio	4
Art. 18 – Imposte e tasse	4
Art. 19 – Adeguamento del premio per il Settore Responsabilità Civile Natanti	4
<b>NORME CHE REGOLANO IL RECESSO</b>	<b>5</b>
 <b>Come posso disdire la polizza?</b>	<b>5</b>
Art. 20 – Risoluzione del contratto per il furto del natante per il Settore Responsabilità Civile Natanti	5
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</b>	<b>5</b>
Art. 21 – Foro competente	5
Art. 22 – Rinvio alle norme di Legge	5
Art. 23 – Trasferimento della proprietà del natante per il Settore Responsabilità Civile Natanti	5
<b>COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b>	<b>5</b>
<b>NORME LEGISLATIVE RICHIAMATE NEL CONTRATTO</b>	<b>6</b>

## Glossario

# Condizioni di assicurazione

Si precisa che le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenze" sono riportate in **grassetto**, nonché stampate su fondo pieno, **in questo modo evidenziate** e sono da leggere con particolare attenzione.

Le esclusioni riferite alla specifica fattispecie di una determinata garanzia vengono **in questo modo evidenziate e sottolineate** e sono da leggere con particolare attenzione.

## OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE



Che cosa è assicurato?

### GARANZIE BASE

#### Settore Responsabilità Civile Natanti

##### Art. 1 – Cosa comprende l'Assicurazione per il Settore Responsabilità Civile Natanti

L'Impresa assicuratrice, in conformità alle norme del Codice, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza del natante in acqua private.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle "Garanzie aggiuntive" e della relativa "Premessa", i rischi non compresi dall'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. **In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto a risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria, e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni aggiuntive". Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo che si tratti di regate veliche.**

#### Settore Furto e Rapina

##### Art. 2 – Cosa comprende l'Assicurazione per il Settore Furto e Rapina

L'Impresa si obbliga a risarcire la perdita o i danni subiti dal natante descritto in polizza, compresi gli accessori e i pezzi di ricambio di normale dotazione forniti dalla casa costruttrice, in conseguenza di furto o rapina consumati o tentati.

**Resta convenuto che, in caso di sinistro, l'Impresa indennizzerà l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza restando il 20% a carico del Contraente senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto di risarcimento, farlo assicurare ad altri.**

#### Settore Incendio

##### Art. 3 – Cosa comprende l'Assicurazione per il Settore Incendio

L'Impresa si obbliga a risarcire i danni diretti e materiali subiti dal natante descritto in polizza, compresi gli accessori ed i pezzi di ricambio di normale dotazione forniti dalla casa costruttrice, in conseguenza di incendio, azione del fulmine, esplosione dell'impianto e/o del carburante destinati all'alimentazione del motore.

### GARANZIE OPZIONALI

**Estensioni di garanzia operanti se espressamente richiamate in Polizza e corrisposto il relativo premio ove previsto**

#### Settore Responsabilità Civile Natanti

##### Art. 4 – Garanzie aggiuntive per il Settore Responsabilità Civile Natanti

###### A) Natanti adibiti a scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando alla guida, **tranne che durante l'effettuazione dell'esame**, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

###### B) Danni a cose od animali di terzi

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose od animali di terzi. **L'assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro:**

- per i natanti ad uso privato od adibiti alla navigazione da diporto:
  - euro 77,47 per ogni sinistro per i natanti fino a 20 CV;
  - euro 154,94 per ogni sinistro per i natanti di oltre 20 CV;
- per i natanti adibiti al servizio pubblico di trasporto di persone:
  - euro 77,47 per ogni sinistro.

**L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.**

**Per i natanti adibiti al servizio pubblico di trasporto di persona, la garanzia è prestata con il limite per ogni sinistro del 10% del massimale assicurato.**

**C) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone**

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto. **La garanzia è prestata con il limite, per ogni sinistro, del 5% del massimale assicurato e fino ad un massimo di euro 103,29 per ogni persona danneggiata.**

**D) Danni a cose ed animali di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone**

**L'Impresa, con il limite del 10% del massimale assicurato, assicura:**

1) danni a cose ed animali di terzi la responsabilità per i danni cagionati involontariamente dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose od animali di terzi. **L'assicurazione è stipulata con la franchigia assoluta di euro 77,47 per ogni sinistro.** L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso in cui la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

2) danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti a trasporto pubblico di persone la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetto di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto

**La garanzia è prestata fino ad un massimo di euro 103,29 per ogni persona danneggiata.**

**E) Attività idrosportiva - traino di paracadute ascensionale o di deltaplano**

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio di attività di traino.

**F) Estensione dei limiti navigazione**

A parziale deroga dell'Art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia si estende al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le Isole Canarie.

**Questa estensione è concessa dietro corresponsione di un sovrappremio del 10%.**

**G) Esclusione della rinnovazione tacita**

In deroga alle condizioni di assicurazione la presente polizza cesserà alla scadenza pattuita senza obbligo di disdetta (abrogata ai sensi dell'Art. 170-bis del D. Lgs. n. 209/2005).

**H) Per i natanti locati in "leasing"**

Premesso che il natante assicurato, di proprietà della Società indicata in polizza, iscritto nei Pubblici Registri a suo nome, è stato concesso in "leasing" al Contraente sino alla data indicata in polizza, l'Impresa assicuratrice si impegna nei confronti della citata società a:

- non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della citata Società;
- comunicare alla citata Società ogni sinistro in cui sia Stato coinvolto il natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.

Resta inteso che, in caso di danni al natante assicurato riconducibili alle garanzie prestate l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'Art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla citata Società nella sua qualità di proprietaria di detto natante, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

**I) Per natanti venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore**

Il presente contratto è vincolato, sino alla data indicata in polizza, a favore della Società e pertanto l'Impresa, per la durata della polizza e indipendentemente dalle risultanze dei Pubblici Registri, si obbliga a:

- non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della citata Società;
- comunicare alla citata Società ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- non pagare, in caso di danni al natante assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto della citata Società e sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la citata.

**U) Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza**

L'Impresa, qualora in polizza sia barrata la Condizione particolare "U", a parziale deroga delle Condizioni di assicurazione (Art. 5) di cui alla sezione Responsabilità Civile, **limiterà il diritto di rivalsa che le compete ad un importo pari al 10% del sinistro liquidato con il massimo di 1.000,00 euro.**



## Che cosa non è assicurato?

### Settore Responsabilità Civile Natanti

#### Art. 5 – Cosa non comprende l'Assicurazione per il Settore Responsabilità Civile Natanti

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di natanti con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.1992 n. 566)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- nel caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni vigenti.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'Art. 144 del Codice, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

## Art. 6 – Cosa non comprendono le Garanzie Aggiuntive per il Settore Responsabilità Civile Natanti

### B) Danni a cose od animali di terzi

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose od animali che si trovino a bordo del natante od alle cose portate con sé dalle persone trasportate, salvo, per i natanti adibiti al trasporto pubblico di persone, il disposto delle Garanzie aggiuntive C) e D).

### C) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

Sono esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

### D) Danni a cose ed animali di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante e sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

## Settore Furto e Rapina

### Art. 7 – Cosa non comprende l'Assicurazione per il Settore Furto e Rapina

Sono esclusi dall'assicurazione i danni a:

- radio, mangianastri, giradischi ed altre analoghe apparecchiature fonovisive.

L'assicurazione, altresì, non è operante per i sinistri:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, manifestazioni di piazza.
- verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, o da lui incaricate della sorveglianza del natante, o con lui conviventi o dei suoi dipendenti.

## Settore Incendio

### Art. 8 – Cosa non comprende l'Assicurazione per il Settore Incendio

Sono esclusi dall'assicurazione i danni a:

- radio, mangianastri, giradischi ed altre analoghe apparecchiature fonovisive.

L'assicurazione, altresì, non è operante per i sinistri:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, manifestazioni di piazza.
- verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, o da lui incaricate della sorveglianza del natante, o con lui conviventi o dei suoi dipendenti.



### Dove vale la copertura?

### Art. 9 – Estensione territoriale per il Settore Responsabilità Civile Natanti

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi Europei.

## Art. 10 – Estensione territoriale per il Settore Furto, Rapina e Incendio

La garanzia assicurativa è valida nell'ambito dell'estensione territoriale prevista dal presente contratto per l'assicurazione obbligatoria, nonché nel territorio di tutti i Paesi europei bagnati dal mare Mediterraneo e della Svizzera.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

## Art. 11 – Rinnovo del contratto

Ai sensi dell'Art. 170-bis del D. Lgs. n. 209/2005, i contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti hanno durata annuale, o su richiesta dell'Assicurato, di anno più frazione, si risolvono automaticamente alla loro scadenza naturale e non possono essere tacitamente rinnovati. Il contratto non si rinnova tacitamente alla sua scadenza annuale e pertanto non è necessaria alcuna comunicazione di disdetta o di recesso da parte del Contraente. La copertura assicurativa sarà operante fino alle ore 24:00 del 15° giorno successivo alla scadenza del contratto, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.

## COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

### Norme applicate in caso di sinistro

### Art. 12 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio – Aggravamento del rischio per il Settore Responsabilità Civile Natanti

Ferme restando le disposizioni di cui agli Art. 1892 – 1893 1898 del C.C. nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano un aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Qualora sia applicabile l'Art. 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

### Art. 13 – Modalità per la denuncia dei sinistri per il Settore Responsabilità Civile Natanti

La denuncia del sinistro deve contenere il numero di polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e gli eventuali testimoni. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di



sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

### Art. 14 – Obblighi in caso di sinistro per i Settori Furto, Rapina e Incendio

L'Assicurato o il Contraente in caso di sinistro deve presentare denuncia all'Impresa entro tre giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, astenendosi dal provvedere ad eventuali riparazioni prima che i danni siano stati rilevati dall'Impresa, fatta eccezione per quelle di prima necessità. L'Assicurato deve inoltre presentare denuncia dall'Autorità competente, trasmettendone copia all'Impresa.

### Art. 15 – Valutazione dei danni e modalità relative per i Settori Furto, Rapina e Incendio

In caso di sinistro che causi la perdita totale del natante, l'ammontare dell'indennizzo è determinato in base al valore commerciale del natante e delle sue parti accessorie al momento del sinistro, avuto riguardo ai valori medi di quotazione del mercato quali risultano da pubblicazioni specializzate del settore. Si considera perdita totale anche il caso in cui l'entità dell'indennizzo sia uguale o superiore al valore commerciale del natante al momento del sinistro, in tal caso è facoltà dell'Impresa di subentrare nella proprietà dei residui del natante, corrispondendone all'Assicurato il controvalore. Per i danni parziali si applica la riduzione per uso e vetustà al costo dei materiali di nuova fornitura, avuto riguardo allo stato di conservazione del natante e delle due parti danneggiate o sottratte. In ogni caso, se il valore del natante dichiarato in polizza è inferiore al suo valore commerciale al momento del sinistro, la liquidazione avverrà secondo il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile. Qualora la garanzia sia estesa all'estero, gli indennizzi per i danni ivi sopravvenuti verranno liquidati in Italia.

La valutazione dei danni è effettuata direttamente mediante accordo fra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, da due Periti che le Parti dovranno nominare. In caso di disaccordo verrà nominato un terzo Perito la cui scelta, mancando l'accordo tra i primi due, verrà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. La decisione dei Periti sarà presa a maggioranza, senza formalità alcuna ed impegnerà le Parti rinunciando queste, sin d'ora, a qualsiasi impugnativa, anche presso l'Autorità Giudiziaria. Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo Perito.

### Art. 16 – Gestione delle vertenze per il Settore Responsabilità Civile Natanti

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. **L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.**

## COSA FARE PER ATTIVARE LA COPERTURA



### Quando e come devo pagare?

#### Art. 17 – Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalle Direzioni dell'Impresa che devono indicare la data di pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

**Il premio può essere corrisposto in rate annuali o con frazionamento semestrale. Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi per il pagamento del premio:**

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nel precedente punto 1;
3. denaro contante, con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti.

#### Art. 18 – Imposte e tasse

**Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti ad esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.**

#### Art. 19 – Adeguamento del premio per il Settore Responsabilità Civile Natanti

Qualora l'Impresa intenda proporre di rinnovare il contratto con condizioni di premio in aumento rispetto a quelle precedentemente convenute, deve mettere a disposizione del Contraente l'informazione sull'ammontare del nuovo premio presso l'agenzia alla quale è assegnato il contratto, almeno trenta giorni prima della scadenza dello stesso.

**Nel caso in cui il Contraente non mostri la propria volontà ovvero manifesti di non accettare o non accettare il nuovo premio successivamente alla scadenza del contratto, il contratto stesso cessa di avere effetto dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti 15 giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.**

## NORME CHE REGOLANO IL RECESSO



### Come posso disdire la polizza?

#### Art. 20 – Risoluzione del contratto per il furto del natante per il Settore Responsabilità Civile Natanti

In caso di furto del natante il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione.

**Il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente. Qualora il furto avvenga nei 15 giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto stesso.**

L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### Art. 21 – Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello di residenza e domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato.

#### Art. 22 – Rinvio alle norme di Legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti; al contrario è applicata la legislazione italiana.

#### Art. 23 – Trasferimento della proprietà del natante per il Settore Responsabilità Civile Natanti

Il trasferimento di proprietà del natante importa la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chiedi che il contratto, stipulato per il natante alienato, sia reso valido per altro natante di sua proprietà.

**Il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa, la quale adotterà una delle seguenti soluzioni:**

- a) **nel caso di alienazione del natante assicurato, qualora l'alienante, previa restituzione del certificato di assicurazione e contrassegno relativi al natante alienato, chieda che la polizza sia resa valida per altro natante di sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio.**
- b) **nel caso di trasferimento di proprietà del natante assicurato che importi la cessione del contratto di assicurazione il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa, la quale, previa restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno, prenderà atto della cessazione mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti. Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue**

**alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso natante il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.**

- c) **nel caso in cui l'acquirente del natante documenti di essere già Contraente di polizza riguardante lo stesso natante, l'Impresa assicuratrice del natante ceduto all'acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nella polizza ceduta. L'Impresa su richiesta del Contraente della polizza ceduta, restituisce la parte del premio corrisposta e non usufruita, escluse imposte e contributo S.S.N., in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno. Per i contratti con frazionamento del premio, ove previsto, l'Impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.**

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 – 20864 – Agrate Brianza – MB – fax 039/6890.432 – reclami@nobis.it. Risposta entro 45 giorni.. In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: [www.ivass.it](http://www.ivass.it) Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.



## NORME LEGISLATIVE RICHIAMATE NEL CONTRATTO

### Art. 1891 c.c. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere agli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che loro natura possono essere adempiuti dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che i possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha il privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

### Art. 1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

### Art. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

### Art. 1898 c.c. Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

### Art. 1907 c.c. Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

### Art. 144 Codice delle Assicurazioni. Azione diretta del danneggiato

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.

4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

# Glossario

**Ai termini contenuti nelle condizioni di polizza viene attribuito il significato di seguito precisato:**

## **Agenzia**

Sede presso la quale è stipulato il contratto.

## **Assicurato**

La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dal contratto.

## **Assicurazione**

Il contratto con il quale l'Assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (Art. 1882 c.c.).

## **Certificato di assicurazione**

Documento contrattuale che prova la copertura assicurativa e che deve sempre accompagnare il veicolo durante la circolazione.

## **Codice di Assicurazioni**

Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 recante riassetto normativo delle disposizioni in materia di Assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private.

## **Contraente**

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazioni.

## **Contrassegno di assicurazione**

Documento contrattuale da tenere sempre esposto sul veicolo e comprovante la copertura assicurativa di Responsabilità Civile.

## **Franchigia**

Somma che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

## **Furto**

Azione compiuta da terzi, e disciplinata dall'Art. 624 del C.P., diretta nello specifico a sottrarre illecitamente il veicolo o parti di esso.

## **Impresa e/o Società**

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.  
Sede Legale: Via Lanzo 29 10071 Borgaro Torinese (TO)  
Direzione: Viale Colleoni 21 20864 Agrate Brianza (MB)  
nobisassicurazioni@pec.it  
www.nobis.it

## **Incendio**

Combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

## **Indennizzo**

Somma che la Società, ai sensi del contratto, deve pagare in caso di sinistro.

## **Massimale di garanzia**

Limite di importo fino al quale l'impresa è obbligata per ogni sinistro.

## **Polizza**

Il documento che prova l'assicurazione.

## **Premio**

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

## **Proprietario del veicolo**

L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

## **Rapina**

Sottrazione del veicolo altrui mediante violenza o minaccia alla persona che lo detiene (Art. 628 c.p.).

## **RCA**

La garanzia Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la cui copertura è obbligatoria ai sensi del D. Lgs. N. 209/05 nonché dell'Art 2054 del C.C.

## **Regolamento**

Il D.P.R. n. 973 del 1970 e i successivi Regolamenti emanati in attuazione delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni.

## **Risarcimento**

Somma che l'impresa è tenuta a corrispondere al terzo danneggiato in caso di sinistro.

## **Rivalsa**

Azione esercitata dall'impresa allo scopo di recuperare le somme eventualmente pagati ai terzi danneggiati.

## **Scoperto**

Parte percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro, ferma restando l'indicazione di un minimo eventualmente inserita in polizza.

## **Sinistro**

Il verificarsi del fatto di annoso per il quale è prestata l'assicurazione.

## **Società e/o Impresa**

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.  
Sede Legale: Via Lanzo 29 10071 Borgaro Torinese (TO)  
Direzione: Viale Colleoni 21 20864 Agrate Brianza (MB)  
nobisassicurazioni@pec.it  
www.nobis.it

## **Tariffa**

Le condizioni di premio e le norme di assunzione predisposte dall'Impresa e rese note al pubblico, in vigore al momento della stipulazione del contratto.

## **Valore commerciale**

Il valore (Iva inclusa, salvo diversa pattuizione) del veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, come risultante dalla rivista Quattroruote per le autovetture o da altre riviste specializzate per gli altri veicoli.

## **Valore a nuovo**

Il prezzo (Iva inclusa, salvo diversa pattuizione) di listino del veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, al momento della stipulazione del contratto.

## **Veicolo**

Il mezzo descritto ed identificato nel contratto di assicurazione.